SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 maggio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 29:

Ministero del tesoro: Estrazione effettuata il 15 marzo 1991 per il rimborso di speciali certificati di credito 10% - 1978/1993 - Serie sorteggiata per l'ammortamento nella ottava estrazione e serie sorteggiate negli anni precedenti.

91A1646

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 maggio 1991, n. 154.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, recante modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, recante modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano salvi gli effetti dell'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, e dell'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*
FORMICA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 MARZO 1991, N. 83.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. L'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. — *1.* Chi omette di presentare una delle dichiarazioni che è obbligato a presentare ai fini delle imposte sui redditi o ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è punito, se l'ammontare dei redditi fondiari, corrispettivi, ricavi, compensi o altri proventi non dichiarati è superiore a cento milioni di lire, con la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni; se l'ammontare predetto è superiore a cinquanta milioni ma non a cento milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda fino a lire cinque milioni. Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

2. È punito con la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni chiunque:

a) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi o annota i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture del relativo periodo di imposta è superiore a centocinquanta milioni di lire e allo 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dall'ultima dichiarazione presentata, al netto di quelli imputati ai redditi di immobili o di capitale di cui alla lettera *c)* o, comunque, è superiore a cinquecento milioni di lire;

b) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette la fatturazione o l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero indica nelle fatture o nelle annotazioni i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati nelle scritture contabili del relativo periodo di imposta è superiore a centocinquanta milioni di lire e allo 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, è superiore a cinquecento milioni di lire;

c) nella dichiarazione annuale indica redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non era obbligato ad annotazioni in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre cento milioni di lire; se l'ammontare dei redditi indicati è inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di quest'ultimo e di oltre cinquanta milioni di lire, ma non di cento milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda fino a lire quattro milioni. Per i terreni ed i fabbricati si considera effettivo il reddito determinato ai fini delle imposte sui redditi. Si tiene conto dei redditi fondiari o di capitale anche se concorrono a formare il reddito di impresa, purché non derivanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi.

3. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati è superiore a cinquanta milioni di lire e al 2 per cento

dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dall'ultima dichiarazione presentata o comunque è superiore a cento milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda fino a lire quattro milioni.

4. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 e in quelli previsti nel comma 3 non si considerano omesse le annotazioni e le fatturazioni di corrispettivi, purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) le annotazioni siano state effettuate in taluna delle scritture contabili indicate nel comma 6 o i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, e i corrispettivi non annotati o non fatturati risultino altresì compresi nella relativa dichiarazione annuale e sia versata l'imposta globalmente dovuta. Le annotazioni devono essere effettuate o i documenti devono essere emessi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche;

b) fuori dai casi di cui alla lettera *a)* del presente comma, i corrispettivi non annotati o non fatturati risultino compresi nella relativa dichiarazione annuale e sia versata l'imposta globalmente dovuta sempre che la violazione non sia stata constatata e che non siano iniziate ispezioni o verifiche;

c) si tratti di operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte;

d) le annotazioni effettuate in violazione dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, risultino dalle scritture contabili obbligatorie del periodo di imposta precedente o successivo a quello di competenza e derivino dall'adozione di metodi costanti di impostazione contabile, essendosi tenuto conto dei relativi corrispettivi nella dichiarazione del periodo in cui l'annotazione è stata eseguita.

5. Ai fini delle contravvenzioni di omessa o di infedele dichiarazione non si tiene conto dei redditi non dichiarati qualora si tratti di somme costituenti reddito di lavoro dipendente o redditi assimilati purché assoggettate a ritenuta alla fonte e purché il reddito complessivo sia costituito per almeno due terzi da redditi di lavoro dipendente o assimilati.

6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chi, essendovi obbligato, non tiene o non conserva per il periodo stabilito dal secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, taluna delle seguenti scritture contabili: libro giornale; libro degli inventari; registro delle fatture; registro dei corrispettivi; registro degli acquisti. Si considerano non tenute le scritture contabili non bollate e non vidimate per almeno due anni consecutivi, nonché quelle inattendibili nel loro complesso a causa di irregolarità gravi, numerose e ripetute. È punita con l'ammenda da lire duecentomila a un milione la irregolare tenuta delle scritture contabili quando la bollatura iniziale non è stata apposta prima dell'uso ovvero la vidimazione annuale non è stata effettuata, anche se il libro è composto di più fascicoli progressivamente numerati, entro la fine del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun anno dalla data di inizio dell'uso ovvero, per l'inventario, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o, per i soggetti che vi siano tenuti, entro due mesi dal termine per l'approvazione del bilancio o rendiconto"».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è sostituito dal seguente:

"*5.* L'omessa tenuta o conservazione del repertorio della clientela ovvero delle scritture di cui al comma 4 sono punite con le pene indicate nell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516. Il repertorio e le scritture si considerano non tenuti se non regolarmente bollati"».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso 1, *le parole:* «tre anni» *e:* «sei milioni» *sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:* «due anni» *e:* «cinque milioni»;

al comma 1, capoverso 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «Non si tiene conto delle ritenute non versate che, in relazione al singolo percipiente, risultano inferiori al 5 per cento delle ritenute ad esso relative»;

al comma 1, il capoverso 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare complessivo superiore a lire venticinque milioni per ciascun periodo d'imposta, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni; se il predetto ammontare complessivo è superiore a dieci milioni di lire ma non a venticinque milioni di lire per ciascun periodo d'imposta si applica la pena dell'arresto fino a tre anni o dell'ammenda fino a lire sei milioni»;

al comma 1, dopo il capoverso 3, *è aggiunto il seguente:*

«*4.* Se coesistono i reati di mancata presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta e di mancato versamento delle ritenute di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, si applicano le sole pene previste al comma 2».

L'articolo 4 è soppresso.

L'articolo 5 è soppresso.

All'articolo 6:

al comma 1, capoverso 1, *lettera f), le parole*: «per un importo complessivo superiore a lire cinquanta milioni» *sono soppresse; e sono aggiunte, in fine, le parole*: «ovvero ponendo in essere altri comportamenti fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento di fatti materiali»;

al comma 1, capoverso 2, le parole: «ed *e)* del comma 1 sono di lieve entità si applica la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «, *e)* ed *f)* del comma 1 sono di lieve entità si applica la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni. I fatti non si considerano in ogni caso di lieve entità quando i relativi importi complessivi sono superiori a lire cinquanta milioni».

All'articolo 7:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto e agli articoli 1, comma 6, e 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, come modificati dagli articoli 1 e 3 del presente decreto si applicano, se più favorevoli, anche alle violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a norma dei commi secondo e terzo dell'articolo 2 del codice penale, sempre che per i periodi di imposta ai quali le violazioni si riferiscono si provveda alla regolarizzazione nei modi di cui all'articolo 8».

All'articolo 8:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le violazioni indicate nell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, commesse fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite con il pagamento, per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono, della somma di lire un milione, che deve essere versata contestualmente alla presentazione di apposita istanza entro il 31 luglio 1991, ovvero entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di garanzia, nel caso in cui questo non sia ancora pervenuto. È data facoltà all'interessato di presentare apposita istanza per la rateizzazione dell'importo dovuto che dovrà essere versato in quattro rate di uguale importo scadenti nei mesi di luglio ed ottobre degli anni 1991 e 1992; la rateizzazione può essere richiesta se l'importo complessivo supera tre milioni di lire e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 12 per cento. L'istanza deve essere presentata da chiunque vi abbia interesse, nei predetti termini, all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione della stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 maggio 1991; con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasmissione all'ufficio delle imposte dirette di uno degli esemplari. Le disposizioni di cui sopra non si applicano allorché le predette violazioni siano altresì previste come reato da disposizioni diverse da quelle di cui agli articoli 1, ultimo comma, 2, commi primo, numeri 2) e 3), e secondo, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli 1, ultimo comma, 2, commi primo, numeri 2) e 3), e secondo, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi fino alla data del 31 luglio 1991 o al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'avviso di garanzia; in caso di rateizzazione sono ulteriormente sospesi, su documentata istanza dell'interessato fino alla scadenza del termine per il versamento rateale».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64 del 16 marzo 1991.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 3 giugno 1991.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5550):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dai Ministri di grazia e giustizia (MARTELLI) e delle finanze (FORMICA) il 16 marzo 1991.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 16 marzo 1991, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 20 marzo 1991.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 aprile 1991.

Esaminato dalla VI commissione il 3, 9, 11, 16, 18 aprile 1991.

Esaminato in aula il 22, 23 aprile 1991 e approvato il 24 aprile 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2781):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 27 aprile 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 30 aprile 1991.

Esaminato dalla 6ª commissione il 7 maggio 1991.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, l'8 maggio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5550/*B*):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 9 maggio 1991, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla VI commissione il 9 maggio 1991.

Esaminato in aula e approvato il 14 maggio 1991.

91G0192

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1990.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Salice Salentino».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 8 aprile 1976 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Salice Salentino» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 1989;

Viste le istanze e controdeduzioni presentate dagli interessati avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale dei vini in discorso di accogliere parzialmente le istanze suddette;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Salice Salentino» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1976 è sostituito per intero con il seguente testo:

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Salice Salentino»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Salice Salentino» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

a) La denominazione di origine controllata «Salice Salentino» rosso e rosato è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Negroamaro.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni Malvasia nera di Lecce e Malvasia nera di Brindisi presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 20%.

b) Il vino «Salice Salentino» Aleatico deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti per almeno l'85% dal vitigno Aleatico.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Negroamaro, Malvasia nera e Primitivo, presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 15%.

c) La denominazione di origine controllata «Salice Salentino» bianco è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti per almeno il 70% dal vitigno Chardonnay.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni raccomandati o autorizzati nelle province di Brindisi e Lecce, presi da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%, ad esclusione dei moscati.

d) La denominazione di origine controllata «Salice Salentino» Pinot bianco è riservata al vino ottenuto dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti costituiti per almeno l'85% dalla corrispondente varietà di vitigno; possono concorrere in misura non superiore al 15%, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Chardonnay e Sauvignon.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo di: Salice Salentino, Veglie e Guagnano della provincia di Lecce e San Pancrazio Salentino e Sandonaci della provincia di Brindisi ed inoltre in parte il territorio comunale di: Ciampi Salentina in provincia di Lecce e Cellino San Marco in provincia di Brindisi.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla circonvallazione est del centro abitato di Campi Salentina il limite segue verso nord la strada per Cellino San Marco, raggiunto il quale ne attraversa il centro abitato per proseguire verso nord lungo la strada che conduce alla masseria Blasi ed un chilometro circa prima di giungervi (quota 58) piega verso nord-ovest per la strada che, passando per le quote 57, 59, 60 e 58, raggiunge il confine tra il comune di Brindisi e Cellino San Marco in località La Gaeta;

segue quindi verso ovest il confine comunale di Cellino San Marco fino ad incrociare quello di San Donaci e lungo quest'ultima in direzione ovest raggiunge quello di San Pancrazio Salentino. Segue quindi il confine di tale comune verso ovest prima e sud poi sino ad incrociare quello di Salice Salentino lungo il quale prosegue verso sud e poi in direzione est sino ad incontrare quello di Veglie. Prosegue lungo il confine meridionale di Veglie in direzione est e successi-

vamente verso nord fino a raggiungere quello di Campi Salentina in località Tornatola; lungo il confine di Campi Salentina verso nord-est raggiunge poi la strada statale Salentina in prossimità del km 59 e quindi, lungo questa, verso ovest si riallaccia alla circonvallazione del centro abitato di Campi Salentina da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

In particolare per la produzione del «Salice Salentino» Aleatico di cui all'art. 2, lettera *b)*, sono da considerarsi idonei i terreni di buona esposizione, di natura calcareo-argilloso-silicea anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre sono da escludere i terreni prevalentemente argillosi o alluvionali eccessivamente umidi.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Salice Salentino» Aleatico non deve essere superiore a quintali 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Per tutte le altre tipologie la resa massima di uva ammessa non deve essere superiore a quintali 120 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 40% per il tipo rosato ed al 70% per tutte le altre tipologie; il residuo delle uve destinate alla produzione del «rosato» non può essere utilizzato per la preparazione del «Salice Salentino» rosso.

Qualora la resa uva vino superi i limiti sopra riportati la eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

La regione Puglia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, può altresì consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate da aziende che, avendo stabilimenti situati in territori limitrofi alla zona di produzione delle uve ed in possesso di idonei requisiti, ne facciano richiesta.

Le uve destinate alla produzione del «Salice Salentino» rosso e rosato di cui all'art. 2, lettera *a)*, debbono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5%.

Le uve destinate alla produzione del «Salice Salentino» Aleatico di cui all'art. 2, lettera *b)*, debbono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14,00%.

È consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoia.

I vini «Salice Salentino» Aleatico non possono essere immessi al consumo prima del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Le uve destinate alla produzione del «Salice Salentino» bianco e Pinot bianco di cui all'art. 2, lettere *c)* e *d)*, debbono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5%.

Qualora le medesime uve siano unicamente destinate alla produzione del tipo spumante, e siano oggetto di denuncia separata, possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino «Salice Salentino» rosato deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione, avendo cura che il prodotto giunga in cantina nelle migliori condizioni di integrità. La preparazione del «Salice Salentino» Aleatico nel tipo liquoroso deve avvenire secondo i tradizionali sistemi della zona, seguendo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

Il vino «Salice Salentino» rosso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al rosso mattone con l'invecchiamento;

odore: vinoso, etereo caratteristico, gradevole e intenso;

sapore: pieno, asciutto, robusto ma vellutato, caldo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Il vino «Salice Salentino» rosato all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;
odore: leggermente vinoso, giustamente persistente, fruttato se giovane;
sapore: asciutto vellutato, gradevolmente caratteristico, talvolta frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

Il vino «Salice Salentino» Aleatico può essere preparato nei seguenti tipi: «dolce» e «liquoroso dolce», da indicare in etichetta e, all'atto dell'immissione al consumo, deve corrispondere alle caratteristiche appresso indicate:

Tipo dolce:

colore: rosso granato più o meno intenso, con riflessi violacei, tendente all'arancione con l'invecchiamento;
odore: aroma delicato caratteristico che si fonde con il profumo che acquista il vino con l'invecchiamento;
sapore: pieno, moderatamente dolce, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%, di cui almeno 13 svolti;
estratto secco netto minimo: 22 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

Tipo liquoroso dolce:

colore: rosso granato più o meno intenso, con riflessi violacei, tendente all'arancione con l'invecchiamento;
odore: aroma delicato caratteristico che si fonde con il profumo che acquista il vino con l'invecchiamento;
sapore: pieno, caldo, dolce, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,50%, di cui almeno 16 svolti;
estratto secco netto minimo: 22 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

Il vino «Salice Salentino» bianco all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino tenue anche con riflessi verdolini;
odore: delicato e gradevolmente fruttato se giovane;
sapore: asciutto, vivace frizzante e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Il vino «Salice Salentino» Pinot bianco all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino tenue;
odore: caratteristico, gradevolmente fruttato;
sapore: asciutto, vellutato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

a) La denominazione di origine controllata «Salice Salentino» rosso può essere impiegata anche per la designazione del tipo «Novello», purché la vinificazione delle uve sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno il 30%, in ottemperanza con la normativa vigente in materia.

I vini così ottenuti potranno presentare sapore non necessariamente asciutto, comunque più vellutato e profumo caratteristico più fruttato.

b) Il vino «Salice Salentino» rosso, ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50% ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5%, dopo un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno sei mesi in botti di legno, può portare in etichetta la menzione, «riserva».

c) I vini «Salice Salentino» Aleatico e «Salice Salentino» Aleatico liquoroso possono portare in etichetta la menzione «riserva» qualora siano sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve, e dalla data di alcolizzazione per il tipo «liquoroso».

d) I vini «Salice Salentino» rosato e «Salice Salentino» Pinot bianco possono essere prodotti nei tipi spumante ottenuti per presa di spuma dei corrispondenti vini «tranquilli», oppure per diretta spumantizzazione delle uve provenienti dai rispettivi vigneti nelle condizioni previste dall'art. 2.

Le operazioni di spumantizzazione debbono essere effettuate nell'ambito della regione Puglia.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti, contenenti vini «Salice Salentino» può figurare l'annata di produzione delle uve.

Tale indicazione è sempre obbligatoria per le tipologie designate con le menzioni «novello», «riserva» e «liquoroso».

Art. 9.

Chiunque vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Salice Salentino» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti da presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1990

COSSIGA

SACCOMANDI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1991
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 318

91A2108

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 novembre 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un centro socio-educativo, culturale, di aggregazione giovanile e palestra scolastica da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/2086).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune per la realizzazione di centro socio-educativo, culturale, di aggregazione giovanile e palestra scolastica su area ubicata nel comune di Livigno, mappale 58, foglio 30, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del decreto ministeriale 7 luglio 1960, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, come da delibera C.C. prot. n. 9872 del 30 agosto 1990;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi,

quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno, mappale 58, foglio 30, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Livigno copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 20 novembre 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A2125

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 novembre 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Corteno Golgi dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una strada agro-silvo-pastorale da parte di Brichetti Maria ed altri. (Deliberazione n. V/2595).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata da Brichetti Maria ed altri per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale su area ubicata nel comune di Corteno Golgi (Brescia) mappali 33, 34, 38, 91, 37, 87, 50, 51, 47 e 54, foglio 53, mappale 1, foglio 73, mappali 33, 32, 31, 30, 29, 14, 39, 87, 60, 90, 43 e 41, foglio 74, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nella costruzione di strada agro-silvo-pastorale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431 ciò in considerazione del limitato impatto delle opere con il contesto ambientale;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Corteno Golgi (Brescia) mappali 33, 34, 38, 91, 37, 87, 50, 51, 47 e 54, foglio 53, mappale 1, foglio 73, mappali 33, 32, 31, 30, 29, 14, 39, 87, 60, 90, 43 e 41, foglio 74, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Corteno Colgi (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 20 novembre 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A2126

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per il miglioramento di superfici agricole sull'Alpe Isio-Caldenno da parte della comunità montana Valtellina di Sondrio. (Deliberazione n. V/5548).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla comunità montana Valtellina di Sondrio per la realizzazione di miglioramento superfici agricole Alpe Isio-Caldenno su area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina mappali 2, 3, 4, 5, 6 e 7, foglio 1, mappali 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 54, 77 e 95, foglio 4, mappali 3, 8 e 10, foglio 7, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali, consistenti nel favorire lo sviluppo dell'agricoltura;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Berbenno di Valtellina mappali 2, 3, 4, 5, 6 e 7, foglio 1, mappali 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 54, 77 e 95, foglio 4, mappali 3, 8 e 10 foglio 7, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Berbenno di Valtellina copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 12 febbraio 1991

p. *Il presidente:* FINETTI

Il segretario: DI GIUGNO

91A2127

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Malonno dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione del miglioramento dei pascoli, dell'alpeggio e della viabilità interpoderale delle malghe comunali «Campello di Nanzio e di Landò» da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/5551).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale per la realizzazione di miglioramento pascoli, alpeggio e viabilità interpoderale delle malghe comunali «Campello di Nazio e di Landò» su area ubicata nel comune di Malonno (Brescia), mappale 4, foglio 17, mappali 8, 13 e 14, foglio 56, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui

all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985:

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel miglioramento dei fondi agricoli comunali;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto delle opere sull'ambiente;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Malonno (Brescia), mappale 4, foglio 17, mappali 8, 13 e 14, foglio 56, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Malonno (Brescia), copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 12 febbraio 1991

p. *Il presidente:* FINETTI

Il segretario: DI GIUGNO

91A2128

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Concesio dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un elettrodotto a 15 kv 380/220 volts da parte dell'Enel - zona di Brescia. (Deliberazione n. V/5555).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'Enel di Brescia per la realizzazione di elettrodotto 15 kv 380/220 volts su area ubicata nel comune di Concesio (Brescia) mappali 1, 5, 119, 6, 120, 34, 60 e 132, foglio 28, sottoposta a vincolo

paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel dotare del servizio elettrico utenze attualmente prive;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Concesio (Brescia), mappali 1, 5, 119, 6, 120, 34, 60 e 132, foglio 28, dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Concesio (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale,* contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 12 febbraio 1991

p. *Il presidente:* FINETTI

Il segretario: DI GIUGNO

91A2129

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Menconico dall'ambito territoriale n. 11 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un elettrodotto a 15 kv da parte dell'Enel - zona di Voghera. (Deliberazione n. V/5556).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'Enel zona di Voghera per la realizzazione di elettrodotto 15 kv su area

ubicata nel comune di Menconico (Pavia) mappali 54, 56, 57, 60, 61, 100, 88, 89, 90, 85, 91, 98, 99, 150, 151, 158, 152, 168, 169, 413, 360, 418, 171, 363, 172 e 170, foglio 35, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 11, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel migliorare il servizio elettrico di utenze attualmente carenti;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 11, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Menconico (Pavia) mappali 54, 56, 57, 60, 61, 100, 88, 89, 90, 85, 91, 98, 99, 150, 151, 158, 152, 168, 169, 413, 360, 418, 171, 363, 172 e 170, foglio 35, dall'ambito territoriale n. 11 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 11, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Menconico (Pavia) copia della *Gazzetta Ufficiale,* contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 12 febbraio 1991

p. *Il presidente:* FINETTI

Il segretario: DI GIUGNO

91A2130

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bienno dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione da parte dell'ANAS di lavori di somma urgenza per il ripristino del transito interrotto sulla s.s. n. 345 «delle 3 Valli». (Deliberazione n. V/5828).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di

opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata da ANAS per la realizzazione di lavori di somma urgenza per il ripristino del transito interrotto su area ubicata nel comune di Bienno (Brescia), mappali 1702, 2323, 2644, 2315, foglio 38, appali 2322, 1693, 2333, 1729, foglio 32, mappale 1565, foglio 26, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nella salvaguardia della pubblica incolumità e nel ripristino della viabilità;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione della situazione di indifferibilità ed urgenza che caratterizza le opere in progetto;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bienno (Brescia), mappali 1702 - 2323 - 2644 - 2315, foglio 38, mappali 2322 - 1693 -2333 - 1729, foglio 32, mappale 1565, foglio 26, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Bienno (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 19 febbraio 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A2131

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bagolino dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione da parte dell'ANAS di lavori di somma urgenza per il ripristino del transito interrotto sulla s.s. n. 345 «delle 3 Valli». (Deliberazione n. V/5829).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'ANAS per la realizzazione di lavori di somma urgenza per il ripristino del transito interrotto su area ubicata nel comune di Bagolino (Brescia) mappali 9407 - 9408 - 9409 - 7926, foglio 42, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nella salvaguardia della pubblica incolumità e nel ripristino della viabilità;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione della situazione di indifferibilità ed urgenza che caratterizza le opere in progetto;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bagolino (Brescia), mappali 9407 - 9408 - 9409 - 7926, foglio 42, dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Bagolino (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 19 febbraio 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A2132

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per il potenziamento delle prese e delle condotte della sorgente «4 Mulini» da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/5835).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Grosotto (Sondrio) per la realizzazione di potenziamento prese e condotte della sorgente «4 Mulini» su area ubicata nel comune di Grosotto (Sondrio) mappali 326 - 375 - 376 - 377 - 384 - 421 - 457, foglio 42, mappali 92 - 93 - 103 - 113 - 115 - 89 - 122 - 124 - 200 - 201 - 203 - 204 - 205 - 212 - 244 - 277 - 278 - 280 - 307 - 309 - 311 - 312 - 314 - 362 - 363 - 376 - 389 - 391 - 393 - 396 - 456 - 459 - 465 - 466 - 529 - 531, foglio 45, mappale 58, foglio 46, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nella fornitura d'acqua potabile alla popolazione residente;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del minimo impatto ambientale delle opere fuori terra;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Grosotto (Sondrio), mappali 326 - 375 - 376 - 377 - 384 - 421 - 457, foglio 42, mappali 92 - 93 - 103 - 113 - 115 - 89 - 122 - 124 - 200 - 201 - 203 - 204 - 205 - 212 - 244 - 277 - 278 - 280 - 307 - 309 - 311 - 312 - 314 - 362 - 363 - 376 - 389 - 391 - 393 - 396 - 456 - 459 - 465 - 466 - 529 - 531, foglio 45, mappale 58, foglio 46, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Grosotto (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 19 febbraio 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A2133

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la nomina del Ministro on. Margherita Boniver a Commissario straordinario del Governo in sostituzione del Ministro on. Vito Lattanzio.

Con proprio decreto in data 11 maggio 1991, adottato a norma dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e previa deliberazione del Consiglio medesimo, ha nominato il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione on. Margherita BONIVER Commissario straordinario del Governo, fino al 20 luglio 1991, per i problemi conseguenti all'afflusso di cittadini albanesi in Italia, in sostituzione del Ministro on. Vito LATTANZIO.

91A2221

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di matematiche;
metodi per il trattamento dell'informazione.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di ingegneria:

disegno tecnico industriale;
fondamenti di informatica;
architettura e composizione architettonica.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di matematiche.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di magistero:

estetica musicale.

UNIVERSITÀ DI LECCE

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della musica.

UNIVERSITÀ DI MACERATA

Facoltà di scienze politiche:

economia monetaria e creditizia;
istituzioni di diritto pubblico.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto dei trasporti.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di scienze politiche:

storia delle dottrine politiche.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

geografia economica (biennale);
geografia economica (biennale);
economia politica (biennale);
economia politica (biennale);
sistemi economici comparati.

Facoltà di scienze politiche:

isitituzioni di diritto pubblico.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

chimica biologica (C.L.O.);
economia sanitaria;
urologia.

Facoltà di giurisprudenza:

diritto dei Paesi arabi.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze politiche (sede di Gorizia):

istituzioni di politica economica.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di economia e commercio:

tecnica industriale e commerciale.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di architettura:

tecnologie del recupero edilizio;
tecnica ed economia della produzione: unificazione edilizia e prefabbricazione;
pianificazione del territorio;
storia dell'architettura (II annualità);
storia dell'architettura (II annualità);
progettazione urbanistica (I annualità);
estimo ed esercizio professionale;
tecnica delle costruzioni (I annualità);
progettazione architettonica;
urbanistica (II annualità);
composizione architettonica (III annualità).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A2188

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di economia e commercio:

economia e politica agraria.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di magistero:

lingua e letteratura francese.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

matematiche complementari I.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

paleontologia;
analisi superiore;
rilevamento geologico.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di lingue e letterature straniere:

letteratura dei Paesi francofoni.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:

ergotecnica edile.

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

farmacologia cellulare e molecolare.

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

composizione architettonica;
composizione architettonica (I annualità);
composizione architettonica (I annualità).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A2189

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1991 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Elixcoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ascrea (Rieti), costituita per rogito Colalelli in data 13 marzo 1981, rep. 58822, reg. soc. 1871, tribunale di Rieti (già tribunale di Roma reg. soc. 3220/81);

società cooperativa agricola «Cantina sociale Colli Etruschi» a responsabilità limitata», con sede in Viterbo, costituita per rogito Simoni in data 13 settembre 1972, rep. 11790, reg. soc. 2020, tribunale di Viterbo;

società cooperativa agricola «Cooperativa sviluppo produzioni agricole laziali (COSPAL) - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Monterosi (Viterbo), costituita per rogito D'Alessandro in data 30 settembre 1986, rep. 56355, reg. soc. 6231, tribunale di Viterbo;

società cooperativa agricola «Agricola Monterosi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Monterosi (Viterbo), costituita per rogito De Santis in data 23 settembre 1985, rep. 10556. reg. soc. 5785, tribunale di Viterbo;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Sugherabella - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita per rogito Parasassi in data 26 febbraio 1986, rep. 9581, reg. soc. 1061/86, tribunale di Civitavecchia.

91A2192

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'associazione «V.I.S.E.S. - Volontari per iniziative di sviluppo economico e sociale», in Roma

Con decreto ministeriale 11 aprile 1991, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1991, registro n. 22 Interno, foglio n. 197, l'associazione «V.I.S.E.S. - Volontari per iniziative di sviluppo economico e sociale», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

91A2193

MINISTERO DEL TESORO

N. 88

Corso dei cambi dell'8 maggio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1281,900	1281,900	1281,45	1281,900	1281,900	1281,900	1281 —	1281,900	1281,900	1281.900
E.C.U.	1524,900	1524,900	1524 —	1524,900	1524,900	1524,900	1524,550	1524.900	1524,900	1524.900
Marco tedesco	740,230	740,230	740,500	740,230	740,230	740,230	740,300	740.230	740.230	740,230
Franco francese	218,710	218,710	219 —	218,710	218,710	218,710	218,700	218,710	218.710	218,710
Lira sterlina	2204,100	2204,100	2208 —	2204,100	2204,100	2204,100	2204,100	2204,100	2204.100	2204,100
Fiorino olandese	656,950	656,950	657 —	656,950	656,950	656,950	656,950	656.950	656,950	656,950
Franco belga	35,986	35,986	36,020	35,986	35,986	35,986	35,990	35,986	35,986	35,980
Peseta spagnola	11,984	11,984	11,98	11,984	11,984	11,984	11,982	11,984	11,984	11,980
Corona danese	193,610	193,610	193,75	193,610	193,610	193,610	193,600	193,610	193,610	193,610
Lira irlandese	1981,450	1981,450	1983 —	1981,450	1981,450	1981,450	1981,450	1981,450	1981,450	—
Dracma greca	6,775	6,775	6,800	6,775	6,775	6,775	6,780	6,775	6,775	-
Escudo portoghese	8,556	8,556	8,580	8,556	8,556	8,556	8,561	8,556	8,556	8,550
Dollaro canadese	1112,500	1112,500	1114 —	1112,500	1112,500	1112,500	1112,750	1112,500	1112,500	1112.500
Yen giapponese	9,270	9,270	9,260	9,270	9,270	9,270	9,265	9,270	9,270	9,270
Franco svizzero	876,490	876,490	875 —	876,490	876,490	876,490	876,340	876,490	876,490	876,490
Scellino austriaco	105,190	105,190	105,20	105,190	105,190	105,190	105,191	105,190	105,190	105,190
Corona norvegese	190,140	190,140	190 —	190,140	190,140	190,140	190,510	190,140	190,140	190,140
Corona svedese	207,800	207,800	207,500	207,800	207,800	207,800	207,510	207,800	207,800	207,800
Marco finlandese	317,500	317,500	317,500	317,500	317,500	317,500	317,550	317,500	317,500	—
Dollaro australiano	1003,600	1003,600	1003 —	1003,600	1003,600	1003,600	1003,800	1003,600	1003,600	1003.600

Media dei titoli dell'8 maggio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	68,900
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,25
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	99,125
» » » 22- 6-1987/91	99,175
» » » 18- 3-1987/94	85 —
» » » 21- 4-1987/94	84,870
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	97,100
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,920
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,475
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	98,900
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,300
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	95,250
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	109,500
» » » TR 2,5% 1983/93	98 —

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1984/91	100 —
» » » » 1- 7-1984/91	100,025
» » » » 1- 8-1984/91	100,250
» » » » 1- 9-1984/91	100,500
» » » » 1-10-1984/91	100,575
» » » » 1-11-1984/91	100,650
» » » » 1-12-1984/91	100,475
» » » » 1- 1-1985/92	100,325
» » » » 1- 2-1985/92	100,375
» » » » 18- 4-1986/92	101,050
» » » » 19- 5-1986/92	101 —
» » » » 20- 7-1987/92	100,225
» » » » 19- 8-1987/92	100,375
» » » » 1-11-1987/92	100,450
» » » » 1-12-1987/92	100,250
» » » » 1- 1-1988/93	99,250

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93. . . .	99,925
» » » »	1- 3-1988/93. . . .	100,100
» » » »	1- 4-1988/93. . . .	100,375
» » » »	1- 5-1988/93. . . .	100,700
» » » »	1- 6-1988/93. . . .	100,450
» » » »	18- 6-1986/93. . . .	99,900
» » » »	1- 7-1988/93. . . .	100,475
» » » »	17- 7-1986/93. . . .	99,700
» » » »	1- 8-1988/93. . . .	100,300
» » » »	19- 8-1986/93. . . .	99,200
» » » »	1- 9-1988/93. . . .	100,375
» » » »	18- 9-1986/93. . . .	99,175
» » » »	1-10-1988/93. . . .	100,375
» » » »	20-10-1986/93. . . .	99,250
» » » »	1-11-1988/93. . . .	100,750
» » » »	18-11-1986/93. . . .	99,450
» » » »	19-12-1986/93. . . .	99,625
» » » »	1- 1-1989/94. . . .	99,950
» » » »	1- 2-1989/94. . . .	100 —
» » » »	1- 3-1989/94. . . .	100 —
» » » »	15- 3-1989/94. . . .	100,025
» » » »	1- 4-1989/94. . . .	100,275
» » » »	1- 9-1989/94. . . .	99,950
» » » »	1-10-1987/94. . . .	99,500
» » » »	1-11-1989/94. . . .	100 —
» » » »	1- 1-1990/95. . . .	99,425
» » » »	1- 2-1985/95. . . .	100,325
» » » »	1- 3-1985/95. . . .	99,750
» » » »	1- 3-1990/95. . . .	99,575
» » » »	1- 4-1985/95. . . .	99,600
» » » »	1- 5-1985/95. . . .	99,625
» » » »	1- 5-1990/95. . . .	99,775
» » » »	1- 6-1985/95. . . .	99,250
» » » »	1- 7-1985/95. . . .	99,325
» » » »	1- 7-1990/95. . . .	99,275
» » » »	1- 8-1985/95 . . .	98,950
» » » »	1- 9-1985/95. . . .	98,925
» » » »	1-10-1985/95. . . .	99,450
» » » »	1-11-1985/95. . . .	99,450
» » » »	1-12-1985/95. . . .	99,350
» » » »	1- 1-1986/96. . . .	99,375
» » » »	1- 1-1986/96 II . .	99,600
» » » »	1- 2-1986/96. . . .	99,700
» » » »	1- 3-1986/96. . . .	100 —
» » » »	1- 4-1986/96. . . .	100 —
» » » »	1- 5-1986/96. . . .	99,950
» » » »	1- 6-1986/96. . . .	99,625
» » » »	1- 7-1986/96. . . .	98,950
» » » »	1- 8-1986/96. . . .	98,700
» » » »	1- 9-1986/96. . . .	99 —
» » » »	1-10-1986/96. . . .	97,700
» » » »	1-11-1986/96. . . .	97,825
» » » »	1-12-1986/96. . . .	98,400
» » » »	1- 1-1987/97. . . .	98,075
» » » »	1- 2-1987/97. . . .	98,300
» » » »	18- 2-1987/97. . . .	98,225
» » » »	1- 3-1987/97. . . .	98,700
» » » »	1- 4-1987/97. . . .	98,925
» » » »	1- 5-1987/97. . . .	98,925
» » » »	1- 6-1987/97. . . .	98,625
» » » »	1- 7-1987/97. . . .	97,825
» » » »	1- 8-1987/97. . . .	97,550
» » » »	1- 9-1987/97. . . .	97,920

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991.	99,675
» » »	11,50%	21-12-1991.	99,675
» » »	9,25%	1- 1-1992.	98,775
» » »	9,25%	1- 2-1992.	98,475
» » »	11,00%	1- 2-1992.	99,175
» » »	9,15%	1- 3-1992.	98,575
» » »	12,50%	17- 3-1992.	100 —
» » »	9,15%	1- 4-1992.	98,300
» » »	11,00%	1- 4-1992.	99,075
» » »	12,50%	1- 4-1992.	100,100
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100,125
» » »	12,50%	18- 4-1992.	100,125
» » »	9,15%	1- 5-1992.	98,650
» » »	11,00%	1- 5-1992.	99,075
» » »	12,50%	1- 5-1992.	100,200
» » »	12,50%	17- 5-1992.	100,150
» » »	9,15%	1- 6-1992.	98,650
» » »	10,50%	1- 7-1992.	99,550
» » »	11,50%	1- 7-1992.	99,450
» » »	11,50%	1- 8-1992.	99,275
» » »	12,50%	1- 9-1992.	100,175
» » »	12,50%	1-10-1992.	100,250
» » »	12,50%	1- 2-1993.	100,250
» » »	12,50%	1- 7-1993.	100 —
» » »	12,50%	1- 8-1993.	99,850
» » »	12,50%	1- 9-1993.	99,900
» » »	12,50%	1-10-1993.	100 —
» » »	12,50%	1-11-1993.	99,925
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,950
» » »	12,50%	17-11-1993.	99,825
» » »	12,50%	1-12-1993.	99,850
» » »	12,50%	1- 1-1994.	99,675
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,575
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,550
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,675
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,575
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,500
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,425
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,400
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	98,250

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25% .	100,325
» » » »	21- 9-1987/91	8,75% .	100,150
» » » »	21- 3-1988/92	8,50% .	99,325
» » » »	26- 4-1988/92	8,50% .	99,325
» » » »	25- 5-1988/92	8,50% .	98,375
» » » »	22-11-1984/92	10,50% .	101 —
» » » »	22- 2-1985/93	9,60% .	100,820
» » » »	15- 4-1985/93	9,75% .	101,500
» » » »	22- 7-1985/93	9,00% .	99,450
» » » »	25- 7-1988/93	8,75% .	97,275
» » » »	28- 9-1988/93	8,75% .	97,175
» » » »	26-10-1988/93	8,65% .	96,800
» » » »	22-11-1985/93	8,75% .	99,650
» » » »	28-11-1988/93	8,50% .	96,200
» » » »	28-12-1988/93	8,75% .	96,920
» » » »	21- 2-1986/94	8,75% .	99,350
» » » »	25- 3-1987/94	7,75% .	96,550
» » » »	19- 4-1989/94	9,90% .	103,800
» » » »	26- 5-1986/94	6,90% .	95,020
» » » »	26- 7-1989/94	9,65% .	98,675
» » » »	30- 8-1989/94	9,65% .	100,200
» » » »	26-10-1989/94	10,15% .	100,375
» » » »	22-11-1989/94	10,70% .	104,550
» » » »	24- 1-1990/95	11,15% .	103,375
» » » »	27- 3-1990/95	12,00% .	104,900
» » » »	24- 5-1989/95	9,90% .	100,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M08051

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diniego di registrazione, come presidio sanitario del prodotto denominato Alanex Combi

Con decreto ministeriale 22 marzo 1991 è stata negata la registrazione, come presidio sanitario, del prodotto denominato Alanex Combi richiesta dall'impresa .PAC S.r.l., con sede in Bergamo, via G.M. Scotti, 8, con domande presentate in data 18 settembre 1984 e 12 novembre 1987.

91A2177

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale allevatori bovini di razza Rendena, in Trento

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1991, registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 130, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stato approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale allevatori bovini di razza Rendena, con sede in Trento.

91A2155

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 24 settembre 1990, n. 322, recante: «Regolamento sulle sostanze e sui prodotti indesiderabili nei mangimi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 264 del 12 novembre 1990)

Nell'allegato II al decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 9 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla colonna 2, dov'è scritto: «*Mangimi*», leggasi: «*Materie prime*».

91A2181

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 315.000
- semestrale	L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 600.000
- semestrale	L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 1 2 0 9 1 *

L. 1.200